

**LINEE GUIDA**

**ATTIVITÀ INVESTIGATIVA**

**DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO SUGLI**

**INCENDI BOSCHIVI**

**E**

**TERRITORIALI**



a cura del gruppo di lavoro istituito con Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 64 del 26/04/2017:

PD Michele MAZZARO (coordinatore)  
PD Vincenzo BENNARDO  
PD A.I.B. Massimo MATTIOLI  
PD A.I.B. Pier Edoardo MULATTIERO  
DVD A.I.B. Ernesto CRESCENZI  
DVD A.I.B. Marco MEI.



Stampa a cura:  
Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione  
Servizio Documentazione Centrale del C.N.VV.FF. - Roma

# **LINEE GUIDA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO SUGLI INCENDI BOSCHIVI E TERRITORIALI**



a cura del gruppo di lavoro istituito con Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 64 del 26/04/2017:

PD Michele MAZZARO (*coordinatore*)  
PD Vincenzo BENNARDO  
PD A.I.B. Massimo MATTIOLI  
PD A.I.B. Pier Edoardo MULATTIERO  
DVD A.I.B. Ernesto CRESCENZI  
DVD A.I.B. Marco MEI.

Ottobre 2017



# Indice generale

1. PREMESSA	7
2. GLOSSARIO DEGLI INCENDI BOSCHIVI	11
3. I REATI	21
4. LE CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	27
4.1 CAUSE NATURALI	28
4.2 CAUSE ACCIDENTALI	29
4.3 CAUSE COLPOSE	30
4.4 CAUSE DOLOSE	32
4.4 a - incendi le cui motivazioni sono connesse alla ricerca di un profitto	33
4.4 b - incendi dovuti a manifestazioni di protesta, risentimenti e insensibilità verso il bosco	35
5. L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	37
6. PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REPERTAZIONE E LA RACCOLTA DI FONTI DI PROVA	49
7. IPOTESI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A.I.B.	57
8. GLI ORDIGNI INCENDIARI	65
9. ALLEGATI	73
9.1 La comunicazione della notizia di reato e gli incendi di vegetazione (boschivi e territoriali).	74
9.2 esempi di testi utilizzabili per la compilazione dei verbali.	79
9.3 modelli di verbali	81
9.4 esempi di griglie per la raccolta di misure	82
9.5 elenco verbali allegati	85
10. FONTI NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	89



# 1. PREMESSA

Il bosco fornisce ossigeno, legno, cibo, acqua dolce, principi attivi farmaceutici, contrasta la desertificazione, aiuta a prevenire l'erosione del suolo, funge da deposito naturale di carbonio e svolge un'importante funzione per la stabilizzazione del clima e il surriscaldamento globale.

L'Italia ha un patrimonio boschivo unico, che copre circa il 36% della superficie territoriale nazionale.

Il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emergenze ambientali più critiche del Paese. Tale fenomeno, negli ultimi tempi, ha assunto il carattere di vera e propria calamità, dovuta, principalmente, all'azione negligente o criminale dell'uomo che, con gesti inconsulti o volontari, provoca l'evento ponendo a rischio l'incolumità pubblica, determina distruzione e morte di piante ed animali, con perdita di quote di biodiversità, riduce sensibilmente il livello di sicurezza ambientale e determina notevoli danni al patrimonio forestale nazionale.

Ogni anno sono incalcolabili i danni allo Stato e a tutto il patrimonio ambientale che derivano dai devastanti incendi che percorrono migliaia di ettari di zone boscate e non boscate del nostro territorio.

A tale situazione si è già cercato di porre rimedio con la legge quadro in materia di incendi boschivi "*Legge 21 novembre 2000, n. 353*". Tale norma contiene importantissimi elementi di innovazione, tra cui: la definizione giuridica di "incendio boschivo", l'attribuzione di rilevanti compiti alle Regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, l'introduzione al titolo VI del Codice Penale del reato specifico di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), il divieto temporaneo di nuove costruzioni sui terreni percorsi dal fuoco.

L'emanazione del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha distinto le funzioni in capo all'ex Corpo forestale dello Stato, assegnando quelle investigative e repressive dei reati di incendio boschivo e la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco all'Arma dei Carabinieri, tramite il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) e le attività di contrasto, con l'ausilio di mezzi da terra ed aerei, degli incendi boschivi e il coordinamento degli spegnimenti, d'intesa con le Regioni, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Per ricercare ogni sinergia operativa per migliorare l'efficacia degli interventi di lotta agli incendi boschivi, in data 5 aprile 2017 è stato siglato un del Protocollo di Intesa tra Arma dei Carabinieri e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, l'articolo 5, comma 3 di tale Protocollo riporta che: ***“Il Corpo nello svolgimento delle attività di spegnimento adotta metodiche favorevoli al compimento delle attività di indagine, indica misure di sicurezza da adottare a tutela degli operatori, concorre, se richiesto, all'individuazione dell'area di insorgenza e del punto di innesco”***.

In effetti, la ricerca della causa ed origine degli incendi boschivi richiede un intervento tempestivo e specialistico. Una squadra investigativa, appena giunta su un incendio boschivo, deve anzitutto individuare l'area di insorgenza delle fiamme, applicando tutte le metodologie disponibili che possano rendere oggettive le osservazioni empiriche, basandosi sulle tracce lasciate dalle fiamme e dal calore sulla vegetazione e sul materiale inorganico giacente sul terreno. La predetta prova materiale, dovrà ovviamente essere, ove possibile, convalidata e confermata dalla cosiddetta “prova personale”, cioè dalle informazioni testimoniali raccolte sulla *scena criminis* dalla Polizia Giudiziaria.

Anche sulla base delle prime indicazioni operative fornite con nota prot. n. 10853 del 4 agosto 2017, si è ritenuta utile la redazione di questo manuale. Con tale documento, realizzato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato dal PD Michele Mazzaro, dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi, e costituito dal PD Vincenzo Bennardo, PD A.I.B. Massimo Mattioli, PD A.I.B. Pier Edoardo Mulattiero, DVD A.I.B. Ernesto Crescenzi e DVD A.I.B. Marco Mei, si è voluto mettere a punto uno strumento di ausilio a favore del personale operativo dei Vigili del Fuoco, per svolgere in maniera completa ed efficace la prima attività investigativa di contrasto al reato di incendio boschivo, anche attraverso l'applicazione di idonee procedure e tecniche investigative.

Roma, settembre 2017

Ing. Tolomeo LITTERIO

Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica



## 2. GLOSSARIO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Le seguenti nozioni del glossario sono esclusivamente redatte per la comprensione del qui presente testo.

**Fuoco =**

reazione esotermica di combustione, caratterizzata da sviluppo di calore, fiamme, fumo, gas caldi e ceneri

**Incendio =**

è un fuoco di non lievi proporzioni che tende ad espandersi e che si contiene e si spegne con difficoltà.

**Incendio di vegetazione =**

Nell'ambito degli incendi in generale vi sono gli incendi di vegetazione che interessano la componente agraria e forestale del territorio. Proprio per la caratteristica che presenta quel tipo di combustibile, ovvero di non essere confinato, hanno suscettività ad espandersi sul territorio, in alcuni casi arrivando a minacciare anche strutture od infrastrutture antropiche.

Queste tipologie di incendio si possono denominare nei seguenti modi:

**Principio di incendio =**

(definizione tecnica-operativa tratta dal “*Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo* – C.F.S. 2009”)

Fuoco di vegetazione non confinata, per il quale un valutatore qualificato giunto sul posto decide che, viste le ridotte dimensioni del focolaio, le condizioni meteorologiche ed orografiche, le caratteristiche della vegetazione, l'accessibilità di altri eventuali mezzi di soccorso, è possibile l'estinzione da parte dell'unità di intervento con cui lo stesso valutatore è arrivato.



**Incendio boschivo =**

(definizione tecnica-operativa tratta dal “*Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo – C.F.S. 2009*”)

Fuoco di vegetazione boschiva che si diffonde sul territorio, strutturato in fronti e che ha potenzialità di evolvere in situazioni che hanno caratteristiche diverse da quelle iniziali.

I suoi tratti tipici risultano quindi :

- la strutturazione in fronti,
- la diffusibilità (ovvero la suscettività ad espandersi)
- la dinamicità (ovvero la evolutività)

Per quanto riguarda il tipo di vegetazione coinvolta in questa tipologia di incendio, si ricorda che, in base all'art. 2 della legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000, per incendio boschivo “*si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*”

L'incendio boschivo ricade negli incendi di classe A (norma UNI EN 2:2005): fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con formazione di braci.

Ciò consente spesso di reperire tracce del reato, o parti parzialmente combuste del corpo del reato.



**Incendio territoriale =**

(definizione tecnica-operativa tratta, con modifiche, dal “*Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo – C.F.S. 2009*”)

Fuoco di vegetazione che si diffonde su parti del territorio non confinate, dove sia presente vegetazione per la quale non sia applicabile la definizione di incendio boschivo in forza delle vigenti leggi.

Sono: oliveto, frutteto, castagneto da frutto in attualità di coltivazione, vigneto, canneto, incolto, prato, pascolo, ecc. non limitrofi ad aree boscate e dai quali le fiamme non abbiano la potenzialità ad estendersi su aree boscate.

**Incendio di interfaccia =**

(definizione tecnica-operativa tratta dal “*Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo – C.F.S. 2009*”)

Fuoco di vegetazione che si diffonde, o può diffondersi, su linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture create dell'uomo sono prossime, si incontrano o si compenetrano con aree vegetate, creando condizioni di pericolosità particolari.

Per zone, aree o fasce d'interfaccia urbano-rurale/forestale si intendono quei luoghi geografici nei quali il contatto e l'interconnessione tra strutture ed infrastrutture antropiche del sistema urbano (insediamenti civili, insediamenti industriali, manufatti ecc.) ed aree vegetate del sistema rurale-forestale sono molto stretti, per cui l'incendio della vegetazione crea una minaccia anche alle strutture ed infrastrutture antropiche, nonché situazioni di rischio elevato per la popolazione



(rielaborazione da D.P.C. “*Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di protezione civile*” ottobre 2007, Ministero dell'Interno – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “*Lotta attiva incendi boschivi Accordo quadro*” 16 aprile 2008 e da D.P.C. “*Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi*” edizione 2017)

A stretto rigore, quindi, esistono incendi boschivi d'interfaccia ed incendi territoriali d'interfaccia.

N.B. Quando l'incendio arriva a coinvolgere direttamente strutture civili, industriali, commerciali, arterie stradali, beni culturali od architettonici, opere o manufatti, ecc., vengono utilizzate le denominazioni correntemente in uso nell'ambito del Soccorso Tecnico Urgente (art. 24 D. Lgs. 139/2006).



### **Accensione fuoco o abbruciamento =**

E' la combustione di residui vegetali concentrati in mucchi, oppure distribuiti sul terreno con fuoco condotto in modo andante. Trae origine da antiche pratiche agricole (bruciatura delle stoppie e delle paglie, debbio ecc.), deve essere svolta secondo legge e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto.



L'abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli è normato dal Testo unico in materia ambientale:

Art. 182, Comma 6-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”: “*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (n.b. Il metro stero è un'unità di misura di volume apparente, usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno, compresi quindi gli interstizi tra i pezzi di legno) dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come*

*sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”*

L'abbruciamento in maniera andante di materiali vegetali attualmente è vietato su tutti i terreni, con le eccezioni di cui al D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 gennaio 2017, in tema di condizionalità, che regola l'attribuzione di fondi europei agli agricoltori.

Ai sensi di tale D.M. la bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:



per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).



**Bosco =****Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227**

“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149) (modificato dall'art. 26 della legge n. 35 del 2012)

“Art. 2. Definizione di bosco

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica **i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.**

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo **le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:**

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. (n.b. lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)



4. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, **si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea**, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

**Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.**

*E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati. (comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera b), legge n. 35 del 2012)”*

E' appena il caso di rammentare che, ai sensi dell' art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 227/2001, alcune Regioni hanno stabilito una propria definizione di bosco, valida per il territorio regionale.

Le varie definizioni regionali di bosco si attengono, in linea di massima, alla definizione statale; in tal senso, anche la sentenza n. 1874 della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 23.01.2007 (c.c. 16.11.2006) ribadisce di attenersi rigidamente alla norma dello Stato.

## **Distinzione tra “piromane” e “incendiario”:**

### **Piromane =**

persona sofferente di una patologia clinica chiamata piromania, che consiste nell’impulso ossessivo a provocare incendi.

La piromania clinica è un’intensa ossessione verso il fuoco, un disturbo del controllo degli impulsi, una dipendenza, che spinge le persone ad appiccare fuochi.

Il piromane non si rende conto della gravità del suo comportamento, anzi, spesso si mescola ai soccorritori, si ferma a osservare le fiamme, traendone piacere.

Quindi il piromane agisce per motivi psicopatologici.

### **Incendiario =**

persona che provoca un incendio consapevolmente, per motivi razionali e per interessi personali e materiali.

Secondo l’FBI, le motivazioni criminali prevalenti sono: per vandalismo, per vendetta, per profitto, per eccitazione, per sviare le indagini su un altro reato, per distruggere prove.

E’ ormai invalso l’uso comune, soprattutto sui mezzi di informazione e di comunicazione, di impiegare indifferentemente i due termini come sinonimi, per indicare il responsabile di un incendio boschivo.

In realtà bisognerebbe sempre distinguere attentamente le due fattispecie, soprattutto nell’ambito delle indagini di P.G. in quanto, come detto, la piromania è una “malattia”, quindi il piromane agisce con modalità e con motivazioni assai diverse da un incendiario.

Un incendio causato da un piromane deriva da una spinta non razionale, di forte tensione psicologica ed emotiva, quindi, di solito, è un’azione più maldestra, poco organizzata, attivata con tecniche più semplici, con un maggior rilascio di tracce ed indizi.

Per fare un esempio che faccia capire meglio i concetti espressi, sarebbe come chiamare “cleptomani” tutti i ladri responsabili di furti.



### 3. I REATI

**Codice Penale****Libro secondo - Dei delitti in particolare****Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)****Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza****Reato di incendio =****Art. 423 Codice penale**

*“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

*La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [425, 449].”*

**Reato di incendio boschivo =****Art. 423 bis Codice penale**

*“Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.*

*Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.”*

## **Danneggiamento seguito da incendio =**

### **Art. 424 Codice penale**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.”*

*Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.”*

## **Circostanze aggravanti =**

### **Art. 425 Codice penale**

*“Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:*

- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;*
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;*
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;*
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.”*



**Delitto colposo di danno =****Art. 449 Codice penale**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423- bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”.*





Al fine di consentire una prima attribuzione del reato nella CNR (prima notizia di reato), si riporta di seguito uno schema di sintesi. Resta inteso che, nel corso successivo delle indagini, si potranno effettuare valutazioni di maggiore dettaglio.

**Modello concettuale per la relazione all’A.G. dei reati di incendio di vegetazione** (fatte salve indicazioni diverse, da parte della Procura della Repubblica competente per territorio).

Art. 423-bis. C.P. (*Incendio boschivo*) - Chiunque cagioni un **incendio su boschi, selve o foreste** ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni....(omissis).



**Art. 423 C.P. (Incendio)** - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica




**Art. 449 C.P. (Delitti colposi di danno)** - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone



## 4. LE CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

## 4.1 CAUSE NATURALI

(Annotazione di P.G. precisando l'ipotesi di naturalità):

<p><b>Fulmine</b></p> <p>Fulmine non seguito da pioggia. E' un evento abbastanza raro, ma riscontrato in alcune circostanze.</p>	
<p><b>Eruzioni vulcaniche</b></p> <p>E' un evento molto raro e confinato ad aree specifiche, contermini ai crateri vulcanici eruttivi.</p>	
<p><b>Autocombustione</b></p> <p>L'autocombustione si realizza in una certa quantità di sostanza organica (foglie, rami, fieno, ecc.), con un contenuto di umidità tale da consentire una fermentazione biologica, tanto da elevare la già alta temperatura esterna, con scarsa aerazione e notevoli pressioni interne al combustibile: si verifica, prevalentemente, in ambienti confinati.</p> <p>E' quindi impossibile che si realizzi nei boschi che, per definizione, sono esposti all'aria aperta.</p>	

## 4.2 CAUSE ACCIDENTALI

(Annotazione di P.G. o di C.N.R. a carico di ignoti, precisando l'ipotesi di accidentalità):

<p><b>Accensione con vetri o lenti riflettenti</b></p> <p>Una lente, un vetro, o uno specchio possono riflettere i raggi solari, farli convergere in un punto e innescare l'accensione di un fuoco: è un evento molto raro.</p> <p>(nell'immagine: Specchi ustori di Giulio Parigi - 1600, presso la Galleria degli Uffizi a Firenze).</p>	
<p><b>Impianto frenante dei treni, o sfregamento di ruote sui binari, o scintille provocate da alcune tipologie di locomotive</b></p> <p>E' un evento riscontrato in diverse circostanze, talora anche collegate alla non corretta gestione, ai fini antincendio, della vegetazione presente nelle scarpate ferroviarie (con possibile sconfinamento nelle cause colpose).</p>	
<p><b>Rottura di linee elettriche</b></p> <p>L'evento si manifesta spesso a seguito di fenomeni atmosferici particolarmente rilevanti (galaverna, neve abbondante e pesante, trombe d'aria, vento forte), che possono provocare lo schianto di alberi, o la caduta di rami sulle linee elettriche limitrofe (con possibile sconfinamento nelle cause colpose).</p>	
<p><b>Incendio di vetture</b></p> <p>Spesso, una vettura che prende fuoco viene abbandonata sul bordo della strada e, di conseguenza, può causare la propagazione delle fiamme nelle aree circostanti.</p>	

## 4.3 CAUSE COLPOSE

(Comunicazione di notizia di reato, identificazione del responsabile):

### **Abbruciamento mal condotto di residui vegetali (stoppie, frasche, cespugli, rovi, erbe, felci) e ripulitura dei bordi stradali**

E' una delle cause colpose più diffuse in Italia. Sovente i responsabili sono agricoltori, pensionati e anziani che ripetono la pratica ancestrale di bruciare i residui vegetali nel proprio terreno, campo, orto, o giardino, senza tenere in debita considerazione le precauzioni antincendio, né i divieti vigenti.



### **Mozziconi di sigarette e fiammiferi gettati dalle auto, senza l'intenzione di appiccare le fiamme**

La probabilità che un mozzicone di sigaretta o un fiammifero gettati da un'auto possano innescare un incendio nelle aree limitrofe alla strada, è fortemente incrementata dalla enorme diffusione di questa pratica incivile e vietata dalla legge.

Art. 232-bis del D.Lgs. 152/2006 - Rifiuti di prodotti da fumo: comma 3. *“E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.”*



### **Incendi causati dalla marmitta catalitica delle auto, a contatto con erba secca**

Le vetture con marmitta catalitica non devono sostare col motore acceso su prati, o su terreni con erba secca (soprattutto se sviluppata in altezza), perché le marmitte raggiungono temperature molto elevate



### **Fuochi da picnic o fuochi accesi per gioco da ragazzi e mal gestiti**

L'abitudine, assai diffusa, di accendere fuochi per cuocere cibi durante le scampagnate ed i picnic in aree naturali, malgrado i divieti o le prescrizioni, amplifica sensibilmente il rischio di incendi.



### **Incendi in discariche autorizzate e abusive**



### **Fuochi d'artificio**

L'attività di spettacolo pirotecnico è regolata dall'art. 57 del R.D. n. 773/1931 "*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" – TULPS - ed è effettuabile da coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. TULPS.

Rientrano in tali artifici anche le cosiddette “lanterne cinesi” (“aerostati con fiamme”).



### **Uso incauto di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici o meccanici, in prossimità di vegetazione facilmente combustibile**



## 4.4 CAUSE DOLOSE

(Comunicazione di notizia di reato, indagini per l'identificazione del responsabile)

*Le cause dolose  
si dividono in:*

*Profitto*



*Protesta*





**4.4 a - incendi le cui motivazioni sono connesse alla ricerca di un profitto**

**Incendi causati da volontà di creare pascoli a scapito del bosco, o da tentativi di rinnovazione del cotico erboso dei pascoli, mediante il fuoco**



**Incendi causati dalla volontà di recuperare terreni a fini di coltivazione agricola, a danno del bosco, con l'intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione, o per attivare contributi comunitari**



**Incendi causati da motivazioni collegate all'attività A.I.B., o da questioni occupazionali**

Ad esempio: intento di essere inclusi in squadre antincendio, volontà di assicurarsi condizioni di riassunzione a fini antincendio come operai stagionali dagli Enti Locali, volontà di creare condizioni per nuovi o più ampi contratti per spegnimento con mezzi aerei, ecc.



**Incendi causati con l'intento di ricercare vantaggi, o ridurre i costi connessi a determinate attività imprenditoriali**

Ad esempio: apertura di piste forestali, operazioni colturali per risparmiare manodopera, distruzione di massa forestale, intento di distruggere, a mezzo del fuoco, l'evidenza di carenze nell'esecuzione di opere forestali

**Incendi causati da azioni riconducibili al bracconaggio**

Ad esempio: spostamento di selvaggina sul territorio, creazione di pascoli per la fauna selvatica, ripulitura di aree per ottenere migliore visibilità ai fini dello sparo, rivalità tra squadre di caccia al cinghiale.

**Incendi causati dalla criminalità organizzata**

provocati a scopo intimidatorio o ricattatorio, nei confronti di privati e/o pubbliche amministrazioni



**4.4 b - incendi dovuti a manifestazioni di protesta, risentimenti e insensibilità verso il bosco**

<b>Incendi causati da vendette o ritorsioni nei confronti della Pubblica Amministrazione</b>	
<b>Incendi causati da proteste contro i vincoli imposti nelle aree protette</b>	
<b>Incendi causati da fatti riconducibili a contrapposizioni politiche</b>	
<b>Incendi causati con l'intento di deprezzare aree turistiche</b>	
<b>Incendi causati da conflitti, o vendette tra proprietari</b>	

**Incendi causati da giovani e ragazzi per noia, gioco o divertimento****Incendi causati da atti terroristici****Incendi causati da insoddisfazioni, dissenso sociale, turbe comportamentali (piromania e mitomania)**

Nei casi di incendi determinati da persone con turbe comportamentali, potrebbero subentrare valutazioni, disposte da parte dell'Autorità Giudiziaria, legate all'ambito clinico e psichiatrico.



## 5. L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Il D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" all'art. 6, comma 2 riporta:

**“ Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria.**

*Al personale appartenente al ruolo di **Vigile del Fuoco** sono attribuite le funzioni di **agente di polizia giudiziaria**; al personale appartenente agli **altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale** sono attribuite le funzioni di **ufficiale di polizia giudiziaria**, secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1.”*

Inoltre, l'art. 24, ai commi 1, 2 e 9 riporta:

**“ Interventi di soccorso pubblico.**

*Comma 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali ...(omissis).*

*Comma 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:*

**l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, ...(omissis)”.**

*Comma 9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e **svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi**. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.”*

**L'investigazione** consiste nell'insieme di iniziative e di azioni che la polizia giudiziaria pone in essere per l'accertamento di verità, o per l'acquisizione di conoscenze, in relazione al conseguimento dei fini istituzionali.

**L'investigazione preventiva** si svolge prima della commissione di un reato ed ha quindi finalità preventive.

Nel caso dei reati in materia di incendio boschivo ha un'importanza fondamentale.

Informazioni utili possono emergere sia durante le attività di ricognizione e di sorveglianza negli incendi boschivi (ricadenti nella lotta attiva in concorso), sia nell'ambito delle eventuali collaborazioni con le Regioni in tema di prevenzione tecnica e di previsione degli incendi boschivi (cfr. Provvedimento del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto "*Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*"), che, infine, dall'esame della fenomenologia (frequenza, intensità, ubicazione, diffusione), riportata nelle schede di intervento presenti nello STAT-RI-WEB.

L'investigazione di polizia giudiziaria (P.G.) inizia con l'acquisizione di una **notizia criminis**.

La polizia giudiziaria opera di iniziativa, o su delega del Pubblico Ministero e compie **attività di indagini** tipiche o atipiche (titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria - artt. 347-357 del Codice di Procedure Penale).



Di norma, la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'art. 7, c. 2 lett. g) del D.Lgs. 177/2016, spetta all'Arma dei Carabinieri. Ciò è confermato dal Protocollo di Intesa tra il Comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sottoscritto il 5 aprile 2017.

Pertanto, in caso di intervento dei Carabinieri, occorre prendere accordi con gli stessi, al fine di evitare duplicazioni e facilitare l'attività istituzionale.

In caso di **incendi territoriali**, la materia è di competenza specifica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. art. 24, comma 2, let. a) del D.Lgs. 139/2006) e viene, di norma, svolta in autonomia.

### **Caratteristiche e qualità di un buon investigatore:**

- buonsenso
- conoscenza approfondita delle norme
- intuito
- tempestività dell'azione
- tenacia
- freddezza
- equilibrio
- fantasia
- capacità di analisi e di sintesi
- spirito di sacrificio
- elasticità mentale
- conoscenze informatiche
- curiosità
- conoscenza del contesto sociale
- gusto della ricerca
- amore per la verità
- esperienza operativa





### **Criterio di impostazione di un'indagine:**

- ricostruzione dei fatti basata solo su elementi certi;
- valutazione degli elementi supposti, incompleti o poco chiari, per stabilire una scala di priorità nel verificare gli stessi;
- analisi accurata del fatto storico e suo inquadramento, facendo riferimento alle persone, ai modi, ai tempi e ai luoghi;
- valutazione delle iniziative procedurali da attuare, alle formalità ed incombenze e agli atti di polizia giudiziaria che si reputano necessari ed urgenti;
- accurato controllo di tutta la documentazione delle attività svolte, per l'invio all'Autorità Giudiziaria competente;
- predisposizione di iniziativa, o di intesa con il Pubblico Ministero, delle ulteriori attività di indagini.

**L'investigazione preventiva** nell'ambito di una costante ed intelligente azione di controllo del territorio rappresenta un serbatoio ricco e capiente di preziosi elementi di spunto ed è, quindi, sicuramente irrinunciabile per una seria e razionale attività di indagine.

In tale contesto è fondamentale **l'investigazione ambientale**, ossia quell'attività cognitiva rivolta a tutti gli ambienti frequentabili da pregiudicati, o strettamente connessi alla loro attività illecita (locali notturni, discoteche, bische, circoli privati, esercizi pubblici, luoghi di aggregazione, stazioni ferroviarie, piazze, sale giochi)



Al fine di avere utili informazioni in merito ai reati connessi agli incendi boschivi, si possono considerare per l'investigazione ambientale: bar, circoli di cacciatori, associazioni di allevatori, associazioni di volontariato, ditte boschive, boscaioli, agricoltori, uffici tecnici ed albi pretori comunali, ecc.

E' inoltre importante una **analisi statistica – storica** su tutti gli incendi boschivi che si sono verificati negli anni, in ciascun Comune e località: tali dati possono consentire di creare una mappa delle località, dei Comuni, delle date, dei contesti sociali (presenza di pastori, di organizzazioni di volontariato, di abusivismo edilizio, di discariche, di malcontento sociale o politico) e delle condizioni ambientali (clima, vegetazione, ecc.), più a rischio per gli incendi boschivi.



È opportuno che le informazioni di rilievo che emergano dalle investigazioni (ad es. caratteristiche di serialità geografica di alcuni episodi di incendio, frequenze anomale in determinate fasce orarie, ecc.) vengano trasmesse all'Arma dei Carabinieri,

competente in tema di prevenzione e repressione delle violazioni connesse agli incendi boschivi.

**La ricostruzione del fatto criminoso:** deve essere aderente ai soli elementi certi e acquisiti e non deve essere fuorviata da ipotesi, o convinzioni non ancora verificate, né condizionata da pregiudizi, presunzioni o interessi di parte.

Di solito l'investigatore tende ad attribuire l'**ipotesi comportamentale** più logica e razionale, tipica cioè di una persona di normale intelligenza e buon senso.

Ma non sempre il reo si comporta in tal senso (può essere più furbo o più stupido di quanto si pensi).



Il **rilevamento** deve essere molto accurato, meticoloso, razionale ed intuitivo, possibilmente supportato con fotografie, o riprese filmate e appunti di tutti gli elementi ritenuti di interesse: tale ultimo punto serve nel futuro ad evitare sovrapposizioni, o confusioni di ricordi e di fatti, legati ad altri eventi.



Il **sopralluogo per accertamenti urgenti** va svolto con carattere di metodicità tecnica, dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, o comunque in maniera spazialmente organizzata.

Gli **atti tipici** svolti dalla polizia giudiziaria sono quelli disciplinati dal Codice, in quanto a scopi e presupposti. Essi debbono essere oggetto di verbalizzazione. Ad esempio identificazione, sequestro del corpo di reato, sommarie informazioni, perquisizione, ecc.



Gli **atti atipici** svolti dalla polizia giudiziaria si individuano solo nello scopo e non nei presupposti o nel modo di realizzarli, e non sono necessariamente oggetto di verbalizzazione. Ad esempio le annotazioni di P.G., il sopralluogo, il pedinamento, l'appostamento, i contatti con gli informatori, ecc.



Gli **atti tecnici** come il rilevamento di tracce di pneumatici di vetture, di ordigni incendiari, di impronte digitali, ecc. di prassi sono di competenza di personale specializzato (N.I.A. o N.I.A.T., polizia scientifica, oppure tecnici specializzati, da nominare con atto formale).

In tal senso, la notizia di reato può contenere la richiesta al Pubblico Ministero di nomina dei consulenti tecnici specializzati, ex art. 360 C.p.p.

Alle **attività di indagine tipiche o atipiche** (art. 348 C.p.p.) possono partecipare persone fornite di **specificata competenza tecnica nell'eseguire i rilievi ed accertamenti**: tali persone sono nominate dalla P.G. senza che esse possano rifiutare la loro opera (ausiliari di P.G.): ad esempio un fotografo o un cineoperatore per riprendere immagini del corpo del reato o dell'area bruciata, o un geometra con lo strumento per effettuare rilievi dell'area percorsa dal fuoco. Si rammenta che gli esecutori di tali attività professionali e tecniche possono richiederne il pagamento, quindi la loro attivazione va previamente concordata con il Comando Provinciale dei VV.F. o con l'A.G.



### **Modalità di ispezione e rilievo descrittivo dei luoghi di insorgenza di incendio e delle superfici percorse, danneggiate o distrutte dal fuoco:**

Si deve evidenziare:

- ubicazione e morfologia delle aree percorse da incendio;
- descrizione dei vari tipi di soprassuolo interessati dall'incendio;
- indicazione e descrizione delle vie di raggiungimento dell'area;
- descrizioni delle condizioni meteorologiche al momento dell'evento;
- indicazione sull'eventuale presenza in loco di costruzioni, stalle, ovili, recinzioni, altri manufatti, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, strade di qualsiasi categoria, ferrovie;
- indicazione sulla eventuale presenza di mezzi meccanici o di trasporto sulle aree percorse da incendio, o su quelle adiacenti;
- indicazione della presenza di eventuali cantieri forestali in atto;
- localizzazione dei punti di insorgenza del fuoco;
- individuazione e descrizione di ordigni incendiari, o resti, o parti di essi;
- individuazione e descrizione di eventuali tracce lasciate da uomini e mezzi;
- individuazione e descrizione di qualsiasi oggetto rinvenuto sul posto, che risulti estraneo al contesto naturale in cui si opera e che possa avere attinenza con l'innescò dell'incendio;
- individuazione della proprietà dei fondi interessati dall'incendio;
- individuazione catastale delle stesse aree, ove possibile.



**La comunicazione della notizia di reato** deve contenere:

- nome, cognome, grado, reparto di appartenenza e qualifica di P.G. di chi redige l'atto;
- giorno e ora in cui la notizia è stata acquisita;
- giorno e ora in cui l'atto è stato redatto;
- estremi presunti del reato commesso;
- elementi essenziali del fatto;
- altri elementi fino ad allora raccolti;
- fonti di prova;
- attività compiute;
- generalità, domicilio e quant'altro, per identificare la persona nei confronti della quale si svolgono le indagini;
- generalità, domicilio e quant'altro, per identificare la persona offesa;
- generalità, domicilio e quant'altro, per identificare le persone che possono riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.



La comunicazione deve essere semplice, stringata, sintetica ed essenziale per non appesantire e prolungare troppo la lettura, da parte del Pubblico Ministero.

**Il sequestro probatorio** (art. 354 comma 2 C.p.p.) è necessario per impedire la dispersione del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti

La persona a carico della quale si effettua il sequestro, qualora individuata e presente, deve essere informata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma, in caso affermativo, non c'è l'obbligo di attenderlo.

Nel verbale vanno specificati i motivi per cui si procede al sequestro

Le cose sequestrate vengono depositate presso la segreteria del Pubblico Ministero (Ufficio corpi di reato), o custodite presso il proprio Comando o presso terzi, secondo quanto disposto dal P.M.



I beni immobili vanno affidati ad un custode giudiziario.

Il custode giudiziario non può sottrarsi alla nomina da parte della Polizia Giudiziaria.



Copia del verbale di sequestro va consegnata alla persona a carico della quale è stato adottato e, se persona diversa, al custode giudiziario.

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M., il quale, se ne ricorrono i presupposti, convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate, entro le 48 ore successive.

**La perquisizione personale o locale, d'iniziativa** (ad esempio di una vettura), finalizzata alla ricerca del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, quali ordigni incendiari, fiammiferi, accendino, sigarette, ecc. (art. 352 C.p.p.) va eseguita **nella flagranza di reato** dagli Ufficiali di P.G. o, nei casi di particolare urgenza e necessità, anche dagli Agenti di P.G. (art. 113 norme di attuazione del C.p.p. – D. Lgs. 28/07/1989 n. 271), con razionalità e cura nella osservazione e ricerca, nonché con le necessarie cautele sia nella fase di avvicinamento all'obiettivo, che nella fase attuativa vera e propria, anche in base alla personalità del perquisito.

Deve sussistere il fondato motivo di ritenere che in determinati luoghi, o sulla persona, possa trovarsi il corpo del reato, o cose pertinenti al reato: non basta un mero sospetto, ma servono indizi di rilievo, convergenti verso la possibilità di rinvenire l'oggetto della ricerca.

Se la vettura da perquisire è chiusa, si chiedono le chiavi al possessore indiziato e, se non è presente o si rifiuta, si forza la serratura o si rompe un vetro, cercando in ogni caso di limitare i danni e dandone comunque atto nel verbale.

Prima di procedere, si invita l'indiziato a consegnare ciò che si cerca e, se procede spontaneamente, si può non effettuare la perquisizione, salvo che non serva per completare le indagini. E' buona cosa, comunque, procedere lo stesso alla perquisizione.

L'operazione va svolta da più Vigili del Fuoco, per controllare eventuali occultamenti.

Il personale che procede alla perquisizione personale deve essere dello stesso sesso del soggetto da controllare; in alternativa si impiega, ad esempio, personale sanitario che, per tali finalità, dovrà essere incaricato dalla P.G. (medico, infermiere).

Il verbale delle operazioni compiute deve essere trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al P.M., il quale, se ne ricorrono i presupposti, convalida la perquisizione entro le 48 ore successive.

Eventuali rilievi planimetrici, corografici, fotografici, ecc. vanno redatti con appositi verbali.





## 6. PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REPERTAIONE E LA RACCOLTA DI FONTI DI PROVA

Il presente capitolo riporta le operazioni di polizia giudiziaria da effettuare durante l'attività di spegnimento e nell'immediato seguito, al fine di conservare reperti (oggetti e elementi) e raccogliere informazioni, presumibilmente connesse al reato di incendio boschivo, o di incendio territoriale.

Le informazioni e le procedure sono tratte, con modifiche, dai testi e documenti che erano in uso presso il Corpo Forestale dello Stato.

## **A) Attività in ordine cronologico da effettuare a cura del Capo Partenza, che interviene nell'attività di spegnimento (e che, di conseguenza, risulti impossibilitato a redigere processi verbali che richiedono tempi lunghi)**

### **1. Individuazione dell'area di presumibile inizio dell'incendio**

Individuare, nell'ambito dell'intera superficie percorsa dalle fiamme, l'area limitata che racchiude il o i punti (punto di insorgenza, punto di innesco, o punto d'inizio) da dove si presume abbia avuto origine l'incendio. In caso di presenza di diversi punti d'inizio spazialmente distinti, individuare tutte le relative aree.



### **2. Preservazione dell'area del presunto punto di insorgenza dell'incendio, evitando l'alterazione e la contaminazione dei materiali che possono essere connessi all'innesco**

Avvisare tutti i partecipanti all'attività di spegnimento (compresi i volontari presenti) di non introdursi, senza espresso incarico, nella zona di presunta origine dell'incendio, evitando, per quanto possibile, di

attraversarla, di interessarla da calpestio o da stendimento di attrezzature, anche durante le attività di spegnimento e di bonifica.

Georeferenziare, ove possibile, un punto ricadente all'interno dell'area di presunto inizio dell'incendio.

Far evitare di toccare con le mani nude e di sollevare o spostare materiali, in quanto potrebbero essere connessi all'innesco dell'incendio boschivo (tranne nel caso in cui queste azioni siano indispensabili per lo spegnimento).

### **3. Rappresentazione dell'area di inizio e della zona complessivamente percorsa dall'incendio, mediante rilievi fotografici e mediante schizzo grafico**

Prendere nota sommaria, mediante fotografie o riprese in formato digitale, di ciò che si trova all'interno dell'area di presunta insorgenza dell'incendio, documentando così l'ubicazione e la relazione spaziale tra oggetti presenti, specie se di piccole dimensioni; nulla va asportato o spostato, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per lo spegnimento.

Georeferenziare, ove possibile, uno o più punti fotografati o video-ripresi all'interno dell'area di cui al capoverso precedente.

Nel caso in cui non sia possibile georeferenziare, dare le informazioni relative alla localizzazione dell'area d'inizio, tramite descrizione di tematismi, elementi topografici e caratteristici del territorio circostante.

Non appena possibile, redigere anche uno schizzo grafico che rappresenti l'andamento generale dell'incendio, indicando sommariamente come si è propagato e che forma ha la zona complessivamente percorsa, evidenziando, altresì, il presunto luogo di inizio e tutti gli ulteriori elementi che si ritengono utili alle indagini e/o che si è ritenuto utile rilevare con foto o video.

### **4. Redazione del verbale d'intervento**

Non appena possibile, redigere il verbale d'intervento al quale si allega la documentazione di cui ai punti precedenti. Il verbale e gli altri atti così approntati vanno successivamente trasmessi all'Autorità Giudiziaria, con le procedure stabilite dal Comando Provinciale di appartenenza, sentita la Procura della Repubblica competente.



**B) Operazioni effettuabili (comprehensive di quelle che richiedono verbalizzazioni e tempi lunghi) dal personale VV.F. appositamente inviato sul posto per l'attività investigativa, quindi senza ineludibili compiti di soccorso tecnico urgente.**

### **1. Delimitazione del o dei presunti punti d'insorgenza dell'incendio**

Non appena divenga possibile, in relazione alle temperature del suolo e del soprassuolo, nonché alle attività in corso, delimitare l'area di presunto innesco con nastro a bande colorate, dandone atto nell'apposita verbalizzazione.

In caso di presenza di vari punti di inizio localizzati in aree distinte dell'evento, l'attività sopra descritta va eseguita per ciascuna di esse.

### **2. Effettuazione di rilievi fotografici**



#### **Rilievi fotografici di inquadramento generale:**

Successivamente all'estinzione dell'incendio e quando le temperature del suolo e del soprassuolo lo consentono, è importante effettuare una rilevazione fotografica generale, organizzata.

a) Dall'esterno verso l'interno:

una vista panoramica generale dell'area, atta ad evidenziare:

le vie di accesso (a piedi e con veicoli) ed in generale le relazioni spaziali tra elementi territoriali ritenuti di interesse;

eventuali evidenze di connessioni con diverse attività o presenze antropiche (diversi tipi di uso del suolo, ad es. pascolo, tagli boschivi, presenza di abitazioni, ecc.);

una panoramica dell'area percorsa dal fuoco (ove necessario, verificare la possibilità di ottenere collaborazione dai Reparti Volo VV.F. in ricognizione, o dai reparti muniti di droni).

b) Dal generale al particolare:

vista panoramica dell'area dove ricade il punto di innesco;

vista panoramica, che consenta di rilevare la posizione del materiale rinvenuto nei pressi del punto di innesco;


vista panoramica del materiale rinvenuto in zona (da georeferenziare con GPS), anche ad una certa distanza dall'incendio, per avere indicazioni sulla presenza di determinate attività o presenze antropiche (ad es. presenza di escrementi di determinati animali da reddito, recinzioni, tagli boschivi, ecc.).

### **Rilievi fotografici di dettaglio:**

A seguire, rispetto alle attività precedenti, eseguire rilievi fotografici puntuali dei materiali rinvenuti e che si ritengono presumibilmente collegati allo sviluppo dell'incendio, quindi, pertinenti al reato; foto da effettuare da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, o comunque in maniera spazialmente organizzata. Di tale attività va dato atto nella apposita verbalizzazione.

### **3. Designazione e inquadramento dei reperti**

Successivamente alle riprese fotografiche di dettaglio, posizionare da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, o comunque in maniera organizzata, alcune lettere maiuscole ed una scala di misura accanto a ciascun oggetto o materiale rinvenuto, ritenuto utile al fine delle indagini; tale attività consente di designarne ciascun elemento con una specifica sigla (lettera), che verrà utilizzata nelle verbalizzazioni e relazioni di dettaglio all'Autorità Giudiziaria.



Effettuare, quindi, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, o comunque in maniera organizzata, dei rilievi fotografici di dettaglio di quelli che sono così divenuti dei "reperti" (cioè i materiali rinvenuti con accanto lettera di designazione e scala di misurazione).

### **4. Misurazione delle distanze relative tra punti di riferimento e materiali ritenuti utili ai fini delle indagini**

Individuare, nei pressi del presunto punto di insorgenza, almeno due punti fissi di riferimento (non asportabili e possibilmente individuabili sulle cartografie disponibili). I punti fissi vanno georeferenziati con GPS, designati con i numeri 1, 2, ecc.; se ne effettua il rilievo fotografico e se ne misura la distanza relativa (1 da 2, 1 da 3, ecc.). (vedere griglia per raccolta misure riportata in appendice).

Misurare rispetto al punto fisso 1 (e successivamente al punto fisso 2, 3 ecc.) la distanza di tutti gli oggetti rinvenuti e designati con le lettere, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto (o comunque in maniera organizzata: A da 1, B da 1, ecc.) (*vedere griglia per raccolta misure riportata in appendice*).

Misurare la distanza tra loro di tutti gli oggetti rinvenuti e designati con le lettere (A da B, A da C, A da D; B da C, B da D ecc.), da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto o comunque in maniera organizzata (*vedere griglia per raccolta misure riportata in appendice*).


### **5. Raccolta dei reperti**

Eeguire la raccolta dei reperti:

Essa va fatta in appositi contenitori sterili, indossando guanti sterili e mascherina per evitare di inquinare il materiale.

I materiali raccolti vanno sequestrati ai sensi dell'art. 354 C.p.p., con contestuale redazione di verbale di sequestro di iniziativa.

Anche in questo caso, l'attività va fatta da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, o comunque in maniera organizzata, effettuando riprese fotografiche delle operazioni svolte durante la raccolta dei reperti.



### **6. Attività tecniche**

#### **Rilevazione ed asportazione di impronte attraverso calco:**

Nel caso in cui sia necessario effettuare il calco dell'impronta di una scarpa o di un pneumatico, richiedere la collaborazione di personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri o di altre forze di polizia.

#### **Rilevazione ed asportazione di porzioni di terreno:**

Repertare e prelevare in contenitori sterili:

il terreno su cui poggiavano gli ordigni incendiari eventualmente rinvenuti (geo-referenziando il punto di prelievo);

n° 1 campione di terreno percorso dal fuoco, nelle immediate vicinanze dell'area su cui poggiavano gli ordigni, geo-referenziando il punto di prelievo;

n° 1 campione di comparazione di terreno limitrofo all'area bruciata, ma non interessato direttamente dalle fiamme, geo-referenziando il punto di prelievo.

Il campionamento si opera partendo dalla superficie del suolo fino ad arrivare ad almeno 1,5 cm di profondità.

Assicurare le fonti di prova, procedendo al sequestro probatorio ex art.354 C.p.p. mediante apposita verbalizzazione che comprenda anche la descrizione delle procedure di repertazione e del prelievo di campioni di terreno.

Ciò, allo scopo di individuare eventuali elementi oggettivi a dimostrazione della dolosità (coscienza e volontà) della condotta criminosa (ad es. per rinvenimento di eventuali tracce di idrocarburi, od altre sostanze chimiche acceleranti, ecc.).

### **7. Rappresentazione grafica della zona percorsa dal fuoco**

Redigere uno schizzo grafico, approssimato e non in scala, dell'area di insorgenza dell'incendio, evidenziando i punti di rinvenimento del materiale ed i punti fissi, nonché la legenda utilizzata per rappresentare i luoghi; lo schizzo grafico va datato e sottoscritto, con specifica delle proprie generalità.

Ove possibile, in alternativa, redigere un disegno in scala del punto di insorgenza dell'incendio, evidenziando i punti di rinvenimento del materiale, i punti fissi e la legenda utilizzata per rappresentare i luoghi; anche il disegno va datato e sottoscritto, con specifica delle proprie generalità.

Le precedenti operazioni hanno lo scopo di riportare su carta la scena del crimine, completa degli elementi presumibilmente utili e delle loro interazioni e comprensiva, in legenda, della descrizione dei punti fissi – 1, 2, ... -, degli oggetti rinvenuti - A, B ...- e, se possibile, con inserimento delle distanze misurate tra i punti rilevati.

### **8. Rilevamento della superficie percorsa dal fuoco**

Fermo restando quanto previsto al riguardo dalla nota “Attività A.I.B. – Rapporti di intervento -rilievo delle aree percorse dal fuoco – D.O.S e S.O.U.P.” prot. DCEMER n. 3230 del 16/02/2017 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, va premesso che, in generale, è necessario prevedere il rilievo di tutte le aree percorse dal fuoco, per quanto possibile senza ritardo e comunque non oltre la stagione in corso, affinché le tracce del passaggio del fuoco rimangano evidenti.

Per gli incendi boschivi, tale attività, ai sensi dell'art. 7, comma 2, let. p) del D.Lgs. 177/2016, viene svolta di norma dall'Arma dei Carabinieri, con la quale possono essere presi gli opportuni accordi, al fine dell'ottenimento dei relativi dati georiferiti.

Per quanto riguarda, invece, gli incendi territoriali è opportuno in proprio effettuare con il personale VV.F. un rilievo dettagliato delle aree percorse dal fuoco, anche nel caso in cui non siano intervenuti mezzi aerei.

Il rilevamento dell'area percorsa da un incendio viene svolto preferibilmente da personale T.A.S., facente parte della “squadra” inviata sul posto per le attività investigative; considerato che sugli eventi più complessi la georeferenziazione può anche iniziare ad emergenza in corso, al fine di supportare la direzione dello spegnimento nelle sue attività, il rilevamento può essere svolto a parte, rispetto alle attività investigative. In tal caso una copia dei dati raccolti, debitamente datata e sottoscritta dai rilevatori, va consegnata alla “squadra” di P.G. per essere unita agli altri atti da inviare all'A.G.

Il rilevamento in campo prevede la compilazione di una scheda raccolta dati e la vera e propria perimetrazione dell'area percorsa dall'incendio con metodo strumentale (attraverso l'utilizzo di GPS portatili), con metodo non strumentale, oppure con metodo misto.

Nell'ambito dei Comandi, i dati così raccolti dovranno sempre avere il riferimento dell'ID\_INTERVENTO (Es. 2500) per la loro successiva elaborazione ed archiviazione; in caso di incendi che interessino superfici estremamente ridotte (ad esempio, complessivamente inferiori a 200 metri quadrati) il perimetro potrà non venire rilevato, ma dovrà essere georeferenziato almeno un dato puntuale riferito al presunto punto di innesco.





## 7. IPOTESI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A.I.B.

## Introduzione

A seguito dell'applicazione del D.Lgs. 177/2016, della sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 4 aprile 2017, della firma dell'Accordo quadro fra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi il 4 maggio 2017, sono state sottoscritte apposite convenzioni fra le Regioni e le relative Direzioni regionali VV.F., per il concorso del Corpo alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, comprendente le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei degli incendi boschivi, così come definiti dalla legge 353/2000.

L'impegno nel contrasto agli incendi boschivi e territoriali, in analogia agli altri campi d'intervento che il Corpo Nazionale effettua (in primo luogo incendi ed esplosioni), si espleta, oltre che con l'intervento di spegnimento in convenzione con le Regioni e/o nell'ambito di quanto previsto dall'art. 24 c. 1 e seguenti del D.Lgs. 139/2006, anche con l'attività di investigazione delle cause dell'evento, tenuto conto delle qualifiche di P.G. previste per gli appartenenti ai VV.F. dall'art. 6 c. 2 del citato D. Lgs. 139/2006 s.m.i..



Emerge, quindi, la necessità di predisporre un modello organizzativo che abbia la finalità di mettere il personale del Corpo nelle condizioni di determinare l'origine e le cause dell'evento e valutarne lo sviluppo, assicurando la comunicazione di tali informazioni all'Autorità Giudiziaria, senza per questo che l'intervento di spegnimento e l'intervento di polizia giudiziaria si sottraggano, vicendevolmente, risorse umane e strumentali, o si intralcino reciprocamente. Al contrario, si ipotizza un sistema che permetta di ottimizzare le peculiarità dei due tipi di attività.

Il modello che viene esposto è ovviamente tendenziale e potrà quindi essere realizzato progressivamente nel tempo, tenendo altresì conto anche della necessità di apportarvi adattamenti locali, dovuti alle peculiarità operative delle varie realtà regionali.

Nell'ambito dell'accertamento tecnico sulle cause dell'incendio boschivo o territoriale sono da considerare almeno due livelli successivi di operazioni, cui eventualmente se ne può aggiungere un terzo:

1) Operazioni di polizia giudiziaria da effettuare durante l'attività di spegnimento - in particolare nelle prime fasi dell'intervento, quando presumibilmente la scena non è ancora stata compromessa - e nell'immediato seguito, al fine di creare le condizioni per conservare reperti

(oggetti e elementi) e per raccogliere informazioni connesse al reato di incendio boschivo, o territoriale.

- 2) Operazioni di polizia giudiziaria e di rilievo tecnico, effettuabili da personale VV.F. che sia nelle condizioni di redigere accertamenti e verbalizzazioni in tempi più lunghi, quindi appositamente inviato sul posto per l'attività investigativa, senza ineludibili compiti di soccorso tecnico urgente.
- 3) Attività investigative complesse che possano richiedere accertamenti di laboratorio, ricerche sperimentali, applicazioni di modelli di calcolo, simulazioni ed altri accertamenti analoghi.

### **Struttura, compiti, personale, impiego**

Le operazioni di polizia giudiziaria tese ad individuare e preservare l'area contenente il presumibile punto d'inizio dell'incendio devono essere a cura del Capo Partenza sul posto con compiti di soccorso tecnico urgente.

Bisogna tenere, ovviamente conto che in queste operazioni sono compresi gli accorgimenti ed i passi che possano essere messi in atto da chi, intervenendo sul posto per l'attività di spegnimento, è impossibilitato a redigere atti che richiedano tempi lunghi. In ordine cronologico, come già evidenziato al capitolo 6, si tratta di:

- 1) individuare l'area di presumibile inizio dell'incendio;
- 2) preservare il presunto punto di insorgenza dell'incendio e non alterare i materiali connessi all'innescio;
- 3) rappresentare l'area di inizio e la zona complessivamente percorsa dall'incendio, mediante rilievi fotografici e mediante schizzo grafico;
- 4) redigere relazione d'intervento al termine delle operazioni di spegnimento (o comunque del proprio intervento);

Le operazioni di polizia giudiziaria tese al campionamento dei reperti ed alla raccolta delle fonti di prova relative alla causa dell'incendio ed al suo sviluppo sono a cura di personale appositamente formato, che viene inviato sul posto con questo specifico compito. Nel dettaglio, come già riportato al precedente capitolo 6, si tratta della:

- 1) delimitazione del o dei presunti punti d'insorgenza dell'incendio;
- 2) effettuazione di rilievi fotografici;
- 3) designazione e inquadramento dei reperti;
- 4) misurazione delle distanze relative tra punti di riferimento e materiali ritenuti utili ai fini delle indagini;

- 5) raccolta dei reperti;
- 6) attività tecniche (rilevazione ed asportazione di porzioni di terreno);
- 7) rappresentazione grafica della zona percorsa dal fuoco;
- 8) rilevamento della superficie percorsa dal fuoco.

Il personale individuato per svolgere queste attività dovrebbe preferibilmente essere afferente, anche solo per il periodo della campagna A.I.B., all'Ufficio di P.G. di ciascun Comando Provinciale.

Bisogna tener conto, però, che alcune realtà territoriali hanno carenza di risorse umane e che il fenomeno degli incendi boschivi e territoriali si presenta in maniera essenzialmente stagionale e differente a seconda dei territori regionali (incendi “estivi” e incendi “invernali”, cui si dà risposta organizzando appunto le cosiddette “campagne antincendi”).



Ciò genera il rischio di una forte concentrazione periodica di interventi A.I.B.. Si può quindi pensare di costituire stagionalmente delle “squadre” interprovinciali di repertazione degli incendi, eventualmente avvalendosi dei N.I.A.T. presenti in ciascuna Regione. Ad ogni modo, una volta assicurata la opportuna istruzione del personale, andrebbe prevista una apposita turnazione, o comunque una organizzazione della disponibilità di repertatori per la durata della campagna A.I.B..

La regia complessiva deve pertanto essere di livello regionale.

Fermo restando il fatto che, per intercettare fenomeni criminosi seriali, ma anche per costituire un serio bagaglio di conoscenze pratiche, è fondamentale repertare quanti più eventi possibile, rispetto al totale di quelli occorsi, è pur sempre necessario, per ragioni di economicità ed efficacia, distinguere gli eventi sui quali è indispensabile intervenire, da quelli sui quali è semplicemente utile. In linea di massima, la differenza discriminante è collegata alla concreta possibilità di raccogliere sul posto elementi realmente probanti, o comunque qualificanti dell'evento. E' quindi evidente che sono fondamentali le informazioni che giungono da parte della Squadra intervenuta sul posto per lo spegnimento. Se il Capo Partenza intuisce o vede la possibilità di una repertazione sul posto di elementi qualificanti deve avvertire senza indugio la Sala Operativa di appartenenza, la quale provvederà, direttamente od in raccordo con la Sala Operativa della Direzione Regionale, ad attivare il personale con i compiti di P.G. (ad esempio squadra N.I.A.T. regionale).

E' altresì ovvio che eventi di rilevante impatto sociale, politico od economico devono essere anch'essi oggetto di accurato rilievo e repertazione; in questi casi, peraltro, la rilevanza viene

evidenziata in genere a causa delle dimensioni raggiunte e/o dei territori e beni coinvolti, quindi potrebbe emergere non nelle primissime fasi dell'evento, bensì in un momento successivo.

Per eventi ritenuti rilevanti, oppure per casi particolarmente utili alla definizione di “buone pratiche” (Best Practices), il Comando Provinciale o la Direzione Regionale provvedono ad informare la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (N.I.A.).

Il Comando territorialmente interessato, in accordo con la relativa Direzione Regionale, valuta rapidamente la necessità di intervento dei repertatori e dispone di conseguenza, tenendo anche conto dell'avvenuto intervento sul posto, o meno, dell'Arma dei Carabinieri.

Va chiarito poi quale deve essere il profilo del personale coinvolto nelle attività di repertazione. E' chiaro che si debba trattare di personale con una specifica preparazione tecnica nella materia vegetazione ed incendi boschivi o territoriali, oltre che nelle procedure di polizia giudiziaria. Di conseguenza pare logico avvalersi, tra l'altro, di personale formato D.O.S, in particolare se proveniente dall'ex C.F.S. Del resto, in alcuni Comandi Provinciali questo personale risulta già essere impiegato proprio negli Uffici di P.G.

Bisogna però tenere conto, in ciascun territorio regionale, che va garantito un opportuno bilanciamento fra le esigenze di risorse “D.O.S VV.F.”, previste dalle convenzioni e quelle di repertatori VV.F. che possano assicurare un tempestivo intervento di campionamento, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario.

Pur considerando proficua ai fini dell'esperienza professionale la rotazione nel tempo fra i due tipi di incarico (D.O.S. / repertatore), si dovrebbe tendere ad escludere la intercambiabilità delle due funzione durante lo stesso evento; questo a causa del fatto che le due necessità operative avvengono negli stessi periodi stagionali e che l'impegno nella direzione di operazioni di spegnimento è o può diventare particolarmente complesso.

Sulle modalità di redazione ed inoltro all'A.G. degli atti prodotti (sia dalla prima squadra, sia dai repertatori), considerato che le procedure possono variare a seconda delle disposizioni delle singole Procure della Repubblica, si rimanda a quanto ogni Comando provinciale accerterà in sede locale.

Un discorso a parte può essere fatto per il punto 8. “*rilevamento della superficie percorsa dal fuoco*” dell'elenco attività.

Si richiama, al riguardo, l'opportunità di attivare forme reciproche di scambio dati con l'Arma dei Carabinieri.

Alcune Direzioni regionali hanno già emanato disposizioni affinché venga eseguito il rilevamento dell'area percorsa da ogni



Corpo Nazionale dei Vigili  
del Fuoco

Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
L'ARMA DEI CARABINIERI  
E  
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, e il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Bruno Frattasi,

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “*Codice dell'Ordinamento Militare*”;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*”, attuativo della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n.124, e in particolare all'articolo 8, comma 1, lettera a);

incendio, al fine di disporre di un dato qualificato e attendibile sul numero e sull'entità dei propri interventi effettuati, nell'ambito delle attività oggetto delle convenzioni sugli incendi boschivi e territoriali,.

Come già evidenziato, questo compito viene svolto da personale specializzato T.A.S. nell'ambito della "squadra" inviata sul posto per le attività investigative, oppure di supporto al D.O.S.; in questo secondo caso, copia dei dati raccolti, debitamente datata e sottoscritta dai rilevatori, va consegnata alla "squadra" di P.G., per essere unita agli altri atti da inviare all'A.G.

Inoltre, nell'ambito del Comando di appartenenza, i dati così raccolti devono essere oggetto di una successiva elaborazione ed archiviazione. Tali dati possono essere utilizzati anche per il rapporto con l'A.G., nonché essere trasmessi, tramite le Direzioni Regionali, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (N.I.A.).

In questa ottica, devono essere emanate apposite direttive ai Comandi: ad esempio si può prevedere, per tutta la durata della campagna A.I.B., la turnazione di personale T.A.S. per il rilievo delle aree percorse (in concomitanza o meno con il personale repertori) e che, a scadenze fisse (tipo un giorno alla settimana) personale T.A.S. appositamente designato effettui l'elaborazione dei dati degli incendi avvenuti nel periodo precedente, in ogni Comando.

Per quanto riguarda infine le attività investigative complesse citate al punto 3) del presente capitolo, si tratta di quelle attività già individuate nella circolare DCPREV prot. 6487 del 11 maggio 2017 cui si rimanda integralmente.



## Conclusioni

In definitiva, l'ipotesi di modello organizzativo si basa, oltre che sullo svolgimento di alcuni semplici compiti da parte delle Squadre VV.F. in turno, sull'intervento di squadre dedicate (P.G., T.A.S.) che sono "squadre" previste (o da formare) in turno, o comunque in servizio, presso ciascun Comando Provinciale, per la durata della campagna A.I.B., in ogni regione.

I compiti della squadra P.G. VV.F. consistono in sintesi nella:

- 1) attività di identificazione del punto di inizio dell'incendio;
- 2) conseguente accertamento urgente di polizia giudiziaria.

La squadra, si relaziona ovviamente all'Autorità Giudiziaria, nonché, riguardo la raccolta di dati statistici e scientifici, con l'Ufficio A.I.B. e con il N.I.A.T. della relativa Direzione Regionale, nonché con il N.I.A. della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, secondo le




disposizioni nazionali e regionali vigenti.

I compiti della squadra T.A.S. VV.F., quando interviene sull'evento per finalità investigative, su richiesta del D.O.S per attività connesse allo spegnimento dell'incendio, oppure in seguito per i rilievi areali dell'area bruciata, si possono complessivamente elencare

come segue:

- 1) supporto al D.O.S per la suddivisione del teatro delle operazioni in settori e per la geolocalizzazione delle strategie di spegnimento, elaborate dal D.O.S: medesimo;
- 2) supporto al D.O.S nella geolocalizzazione di punti di particolare rilevanza (vasche per il pescaggio, ostacoli al volo ecc.);
- 3) geolocalizzazione dell'area di presunto inizio dell'incendio;
- 4) supporto alla squadra di P.G.VV.F. all'interno dell'area suddetta;
- 5) perimetrazione finale dell'area percorsa, con eventuale documentazione fotografica, legata anche a possibili e successive problematiche relative alla tutela del territorio (es. rischi di dissesto idrogeologico);
- 6) consegna dei dati raccolti all'Ufficio A.I.B. regionale, per il tramite del Comando provinciale di appartenenza (a parte quelli da fornire all'A.G.).

### Diagramma operativo attività investigativa IB





## 8. GLI ORDIGNI INCENDIARI

Uno dei rischi maggiori per gli incendiari è quello di essere scoperti in flagranza di reato nell'atto di accendere un fuoco in un bosco, o mentre si allontanano dall'area, subito dopo aver compiuto tale azione criminale.

Per questo motivo, vengono spesso usati **ordigni incendiari**, il cui scopo è quello di far divampare la fiamma solamente dopo un certo lasso di tempo, consentendo, così, all'incendiario di allontanarsi dalla zona dell'evento prima dell'inizio dell'incendio, al fine di procurarsi un alibi attendibile.

Gli ordigni usati per provocare incendi boschivi sono manufatti, perlopiù creati ad arte, che possiedono un **innesco (miccia)** che brucia lentamente e che termina in prossimità di **materiali facilmente infiammabili** (ad esempio, in corrispondenza di un fascio di capocchie incombuste di fiammiferi).

Gli ordigni incendiari vengono posizionati sotto ed intorno a materiale vegetale facilmente infiammabile (erba, foglie secche, paglia, fascine), oppure a fogli di carta.

Candela circondata da carta, rami e foglie secche



Spesso, l'area di terreno dove termina la miccia viene cosparsa con **acceleranti**, cioè con sostanze di origine petrolifera (benzina, gasolio, cherosene) che velocizzano ed aumentano la combustione dei materiali.

Sigaretta incendiaria (foto da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)



Gli inneschi possono essere di vario tipo; alcuni sono reperibili direttamente sul mercato, come le sigarette, le candele e le spirali zanzarifughe, altri vengono preparati manualmente, come le micce di iuta.

Miccia di iuta (foto tratta da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)




Miccia posizionata (foto tratta da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)



Accensione ordigno (foto tratta da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)



Spirale zanzarifuga con fascio di fiammiferi (foto tratta da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)



Il tempo di consumo degli inneschi può variare da alcuni minuti, come nel caso delle sigarette accese, fino ad alcune ore (spirali zanzarifughe); in quest'ultimo caso, un incendiario, dopo aver acceso una miccia, potrebbe avere fino a 5-6 ore di tempo per allontanarsi dall'area, riuscendo, così, a percorrere anche diverse centinaia di chilometri, prima che l'incendio boschivo (da lui stesso provocato) divampi.

Con una indagine attenta e approfondita, in molte occasioni si riescono a rintracciare i resti di un ordigno incendiario, ovviamente nei casi in cui si riesce ad individuare con relativa precisione il punto in cui ha avuto inizio l'incendio boschivo.

E' infatti possibile rinvenire resti di mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica ed altri contenitori di acceleranti, residui di cera fusa, resti combusti o incombusti di micce di iuta o di altra stoffa, cenere di zampirone, fili di ferro, fogli di carta imbevuti di sostanze, nonché altro materiale usato per costruire ordigni incendiari e che risulta estraneo al contesto boschivo in cui viene rinvenuto.

Ordigni costituiti da spirale zanzarifuga con fiammiferi (o candela) e bottiglia di plastica con liquido infiammabile Spirale zanzarifuga con fascio di fiammiferi (foto tratta da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)



Inoltre, le squadre fornite di attrezzatura specifica, possono fare dei prelievi di terreno nell'area di insorgenza di un incendio boschivo, al fine di verificare la presenza di acceleranti (benzina, gasolio), o di altre sostanze che potrebbero aiutare a stabilire l'origine dolosa dell'evento ed a rintracciare il responsabile.




Ordigni costituiti da spirale zanzarifuga con fiammiferi (o candela) e bottiglia di plastica con liquido infiammabile Spirale zanzarifuga con fascio di fiammiferi (foto tratta da archivio dati e pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato)



L'importanza del ritrovamento di ordigni incendiari ai fini investigativi rende indispensabile preservare il più possibile l'area di insorgenza degli incendi boschivi da qualsiasi tipo di contaminazione esterna.

Per questo motivo, una volta individuata la suddetta area, è buona prassi recintarla con nastro colorato ed impedirne l'accesso a chiunque.

Alcune corrette modalità procedurali in tal senso sono state riportate nella nota DCPREV n. 10853 del 04/08/2017.

Area in cui sono state posizionate le sigarette incendiarie.	
Sigaretta combusta.	
Particolare della sigaretta combusta.	

Altra sigaretta combusta.



Prelievo della sigaretta incendiaria (da sequestrare).



Esempio sigaretta incendiaria







## 9. ALLEGATI

## **9.1 La comunicazione della notizia di reato e gli incendi di vegetazione (boschivi e territoriali).**

### **1) Le funzioni della polizia giudiziaria:**

L' **art. 55 del C.p.p.** stabilisce le **funzioni della polizia giudiziaria** (P.G.), che debbono essere svolte sia dagli ufficiali (U.P.G.) che dagli agenti di polizia giudiziaria (A.P.G.).

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:

- 1) prendere notizia dei reati;
- 2) impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- 3) ricercarne gli autori;
- 4) compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall' Autorità Giudiziaria (A.G.).

### **2) L' obbligo di riferire la notizia del reato:**

L' **art. 347 del C.p.p.** stabilisce per la polizia giudiziaria l' **obbligo di riferire la notizia del reato**.

In particolare, **acquisita la notizia di reato**, la polizia giudiziaria, senza ritardo:

- 1) riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione;
- 2) comunica, quando e' possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

Qualora siano stati **compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore** della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore dal compimento dell'atto**, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

Anche i verbali di **sequestro e perquisizione di iniziativa** vanno trasmessi entro 48 ore, al fine di poterne ottenere la convalida da parte dell' Autorità Giudiziaria.

Quando sussistono ragioni di urgenza, la **comunicazione della notizia di reato (C.N.R.)** è data immediatamente anche in forma orale (contattando telefonicamente il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica competente: ad es. in caso di arresto del colpevole). Alla comunicazione orale deve seguire, senza ritardo, quella scritta, con le indicazioni e la documentazione sopra richiamate.

Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il **giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia**.

### **3) La direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero:**

L' **art. 327 del C.p.p.** in tema di **direzione delle indagini preliminari** stabilisce che è il **Pubblico Ministero (P.M.) a dirigere le indagini** e a disporre direttamente della polizia giudiziaria, la quale, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

L' **art. 348 del C.p.p.** in tema di **assicurazione delle fonti di prova** dispone che **anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato**, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 del C.p.p., raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Al tal fine, la polizia giudiziaria procede, fra l'altro:

- 1) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- 2) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- 3) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

**Dopo l'intervento del Pubblico Ministero**, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 del C.p.p., esegue le direttive del Pubblico Ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il Pubblico Ministero (si tratta del P.M. al quale è stato assegnato il fascicolo: dopo la trasmissione della C.N.R. non è più competente il P.M. di turno), tutte le altre attività di indagine per accertare i reati, ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.

La polizia giudiziaria quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, può avvalersi di persone

idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (la nomina dell'ausiliario è oggetto di formale verbalizzazione).

#### **4) La polizia giudiziaria e la trasmissione delle notizie di reato in tema di incendi di vegetazione (boschivi e territoriali)**

Mentre i “fuochi” e gli “abbruciamenti controllati” non sono contemplati quale reato né dal Codice Penale, né da altre leggi speciali (e pertanto la loro realizzazione abusiva integra in genere una mera violazione amministrativa), gli **incendi dei vegetazione** ricadono nell'elemento oggettivo (“**incendio**”) contemplato espressamente tra i reati di comune pericolo, di cui agli **artt. 423 e 423 bis del Codice Penale**.

Questo comporta che, salvo sia certa l'origine naturale o del tutto accidentale del fenomeno (casi molto rari), **ogni intervento di spegnimento per incendi di vegetazione deve essere riferito all'A.G.**

Ciò vale anche nei casi in cui il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco circoscrive velocemente le fiamme e, di conseguenza, l'ampiezza della zona percorsa dal fuoco rimane limitata.

Per i casi nei quali viene individuato un **responsabile dell'incendio**, la trasmissione all'A.G. delle notizie di reato va effettuata allegando tutti gli atti redatti.



### 5) Le modalità di trasmissione delle notizie di reato a carico di ignoti:

Un particolare sistema di **trasmissione delle notizie di reato** viene invece individuato in caso di **notizie a carico di ignoti**.

Infatti, l' **art. 107-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271**, recante “*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*”, reca disposizioni in tema di trasmissione alla Procura della Repubblica delle denunce a carico di ignoti.

**Le denunce a carico di ignoti** sono trasmesse all'Ufficio di Procura competente, da parte degli Organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, **con elenchi mensili**.

Tale sistema può essere adottato, previ opportuni accordi con la Procura della Repubblica competente, al fine di inviare mensilmente all' A.G. in un unico plico i **rapporti di intervento relativi agli incendi di vegetazione a carico di ignoti**, corredati degli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato e, possibilmente, dell'atto di notifica alle persone offese (proprietari dei terreni percorsi dal fuoco e delle strutture danneggiate), in tema di diritto alla difesa (art. 101 C.p.p.).

*Segue un possibile modello di lettera di trasmissione del plico di CNR a carico di ignoti.*



(Intestazione Comando)

Prot. n.

Luogo, data

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_

**Oggetto:** trasmissione denunce a carico di ignoti ex art. 107 bis delle Disposizioni di attuazione del C.p.p. – Mese di \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

N. Ord.	N. Notizia di Reato (presso l'Uff. VV.F.)	Cognome e nome della parte offesa	Notifica alla parte offesa ex art. 101 C.p.p. effettuata (Si/No)	Data denuncia	Data evento	Luogo del fatto	Norma violata (ad es. 423 bis C.P.)	Note (lasciare in bianco, ad uso della Procura della Repubblica <sup>1</sup> )

Firma del Comandante o del Funzionario competente \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In questa colonna l'A.G. può eventualmente inserire il numero di registrazione dell'Ufficio Giudiziario, per il riscontro alla P.G.

## 9.2 esempi di testi utilizzabili per la compilazione dei verbali.

Esempi di testi utilizzabili per la compilazione dei verbali, delle annotazioni e se del caso, di parte del rapporto di intervento nella piattaforma STAT-RI WEB

Di seguito si riportano, a titolo puramente esemplificativo, possibili testi di descrizione delle attività di individuazione e preservazione del presunto punto di insorgenza dell'incendio, rilievi fotografici e rappresentazione grafica della zona incendiata

### 1) Individuazione e preservazione del presunto punto di insorgenza dell'incendio:

*“Relativamente alla zona di presunto inizio incendio, individuata in quella interessata per prima dalle fiamme e già percorsa dal fuoco, si sono adottate cautele, tese a preservarla fin dalle prime fasi dell'intervento di spegnimento, dall'ingresso di persone che non espletassero necessarie ed indifferibili attività di spegnimento, informandone tutto il personale addetto allo spegnimento, compreso quello volontario regionale, tramite i relativi capi squadra. Si è anche disposto di non toccare a mani nude o spostare alcunché, tranne nel caso in cui ciò fosse indispensabile per lo spegnimento”.*

*“Dall'osservazione dell'evoluzione dell'incendio, effettuata appena giunti sul posto, si è ritenuto che i focolai inizialmente fossero in **numero di** \_\_; i fronti di fiamma dei diversi punti di innesco si sono poi congiunti. Il tipo di incendio (**chioma/radente**) e la presenza e direzione del vento (\_\_\_\_) **facevano/non facevano** presumere che alcuni focolai si fossero originati per trasporto di faville (spotting)”.*

N.B. L'adozione delle citate accortezze (o l'impossibilità di adottarle, nel qual caso i motivi sono da esplicitare) va indicata nell'ambito della compilazione dei rapporti di intervento.

### 2) Rilievi fotografici:

Occorre annotare l'avvenuta effettuazione di rilievi fotografici, o di videoriprese: ai sensi dell'art. 357, c. 1, C.p.p., *“la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova”* – Nell'ambito della redazione dei rapporti di intervento è sufficiente dare atto che *“si sono effettuati rilievi fotografici”* (l'atto contenuto nello STAT-RI WEB indica data ed orario di svolgimento dell'attività).

### **3) Rappresentazione grafica della zona incendiata:**

L'avvenuta redazione di tale schizzo (che va sottoscritto con specifica delle generalità, e datato), va menzionata nell'ambito della compilazione dei rapporti di intervento, ad esempio: *“Si è effettuato un disegno, approssimato e non in scala, evidenziando alcuni degli elementi riscontrati, presumibilmente utili a fine di successive indagini”*.



## 9.3 modelli di verbali

Modello di informativa, che può essere adottato al fine di porre in essere l'adempimento di informazione all'Arma dei Carabinieri, di cui alla nota n. 10853 del 4/8/2017 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Nucleo Investigativo Antincendi, avente per oggetto: “*Concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi (A.I.B.) - Indicazioni operative per favorire rilievi, accertamenti, repertazione.*”

*(Intestazione Comando)*

Al Gruppo Carabinieri Forestale

---

Oggetto: concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi (A.I.B.) – Informativa relativa all'incendio occorso in data \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_ loc. \_\_\_\_\_.

Si informa che, relativamente all'incendio indicato in oggetto, personale di questo Comando è intervenuto per lo svolgimento delle attività di lotta attiva e di spegnimento, di competenza in concorso, redigendo all'esito apposita annotazione di P.G., la quale è stata trasmessa all'A.G. con nota n. \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_, ed alla quale codesta Arma potrà fare riferimento, in relazione alle competenze di cui all'art. 7, comma 2, let. g) del D.Lgs. 177/2017.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori necessità, approfondimenti e collaborazioni, relativamente all'oggetto.

(firma)

---

## 9.4 esempi di griglie per la raccolta di misure

*(Intestazione Comando)*

Incendio in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Loc. \_\_\_\_\_

occorso in data \_\_\_\_\_

*Griglia per la raccolta delle misure delle distanze relative tra punti fissi (numerati: 1, 2, ecc.) . Distanze in metri e frazioni di metro.*

Numero (punti fissi)	1	2	3	4	5
1	X				
2	X	X			
3	X	X	X		
4	X	X	X	X	
5	X	X	X	X	X

(Intestazione Comando)

Incendio in Comune di \_\_\_\_\_ ( ) Loc. \_\_\_\_\_

occorso in data \_\_\_\_\_

Griglia per la raccolta delle misure delle distanze relative tra i diversi oggetti rinvenuti (designati con lettera: A, B, ecc.). Distanze in metri e frazioni di metro.

Let.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	Note	
A	X																						
B	X	X																					
C	X	X	X																				
D	X	X	X	X																			
E	X	X	X	X	X																		
F	X	X	X	X	X	X																	
G	X	X	X	X	X	X	X																
H	X	X	X	X	X	X	X	X															
I	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Q	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Nota: potrebbe essere effettuabile anche in Excel

*(Intestazione Comando)*

Incendio in Comune di \_\_\_\_\_ ( ) Loc. \_\_\_\_\_

occorso in data \_\_\_\_\_

*Griglia per la raccolta delle misure delle distanze relative tra punti fissi (numerati: 1, 2, ecc.) e oggetti rinvenuti (designati con lettera: A, B, ecc.). Distanze in metri e frazioni di metro.*

Lettera (oggetti rinvenuti)	Numero (punti fissi)	1	2	3	4	5
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
H						
I						
L						
M						
N						
O						
P						
Q						
R						
S						
T						
U						
V						
Z						

*Nota: potrebbe essere effettuabile anche in Excel*

## 9.5 elenco verbali allegati

Sommario dei processi verbali

Premessa :

- I. Regole per la redazione degli atti di polizia giudiziaria
- II. Verbali di accertamenti urgenti
- III. Atti a carico di stranieri

Accertamenti urgenti :

- IV. Esempi

V. Accertamenti urgenti sulle cose

VI. Accertamenti urgenti sulle persone

Accompagnamento :

VII. Di minorenni

VIII. Identificazione ex art. 349, comma 4, C.p.p.

IX. Identificazione ex art. 11 D.L. n. 59 del 1978

Arresto :

X. Arresto in flagranza di minore

XI. Avviso di arresto, accompagnamento o fermo di minore (art. 18, 18 bis D.P.R. 448/88)

XII. Annotazione (art. 18 D.P.R. 448/88), riguardante l'avviso al P.M. presso Tribunale dei minorenni dell'avvenuto arresto di minorenni

XIII. Arresto (artt. 380 e 381 C.p.p.)

XIV. Avviso di consegna dell'arrestato/fermato alla casa circondariale/mandamentale

XV. Informativa di avvenuto arresto ex. 386 C.p.p.

XVI. Consegna al genitore del minore (art. 18 bis del D.P.R. 448 del 1988)

Fermo di indiziato di delitto :

XVII. Verbale di fermo

XVIII. Informativa per fermo

Nomina difensore di fiducia/ufficio

XIX. Verbale di nomina

Notificazioni :

XX. All'imputato non detenuto e ad altri soggetti ex art. 148, 157 e 167 C.p.p.

XXI. In plico chiuso

XXII. Consegna di plico o dichiarazione di irreperibilità del soggetto

XXIII. Relazione di omessa notificazione mediante consegna nelle mani del destinatario

XXIV. Presso la casa comunale

XXV. Avviso mediante deposito nella casa comunale

Perquisizione :

XXVI. Locale

XXVII. Personale

XXVIII. Locale delegata

Sequestro :

XXIX. Di iniziativa/probatorio (art. 354, comma 2, C.p.p.)

XXX. Conseguente a perquisizione personale/locale (art.247 C.p.p.)

XXXI. Sequestro e contestuale affidamento in custodia giudiziale

Sommarie informazioni :

XXXII. Assunte da persona sottoposta ad indagini

XXXIII. Rese da persona informata sui fatti

Dichiarazioni spontanee rese da persona sottoposta ad indagini

XXXIV. Verbale

Interrogatorio

XXXV. Verbale

Comunicazione sul diritto di difesa alla persona offesa (art. 101 c.p.,p.)

XXXVI. Verbale

Informativa di notizia di reato ex art.347 C.p.p.

XXXVII. Modello di CNR





## 10. FONTI NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Fonti normative e documenti di riferimento (power point, PDF, foto, file word, filmati) sull'A.I.B., utilizzati per la redazione delle Linee guida.

#### **A) Riferimenti normativi:**

- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e s.m.i. *“Codice penale”*.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 *“Approvazione del codice di procedura penale”*.
- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”*.
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 *“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”*.
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.
- Ministero dell'Interno – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali *“Lotta attiva incendi boschivi - Accordo quadro”* del 16 aprile 2008.
- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.
- D.M. n. 3536 del 08/02/2016 *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*.
- Provvedimento del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto *“Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*.
- Protocollo di Intesa tra il Comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017.

**B) Documenti e manuali inseriti nel CD allegato:**

- Libro in PDF: “*Le tecniche investigative nei reati di incendio boschivo*” di Federico Padovano e Giovanni Misceo – Corpo Forestale dello Stato, Collana Verde – n.108 anno 2006.
- Libro in PDF: “*Il Metodo delle Evidenze Fisiche. Guida operativa di campo*” di Vittorio Leone e Raffaella Lovreglio Università degli Studi della Basilicata - Corpo Forestale dello Stato.
- PDF “*Contributo per l’esame di fattori critici nella operatività di polizia giudiziaria finalizzata alla strategia di contrasto degli incendi boschivi*”: Corpo Forestale dello Stato - Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale. Anno 2008.
- PDF: “*Metodologia identificativa delle cause di incendio*” - Università degli studi della Toscana e Centro interuniversitario di monitoraggio ambientale. Anno 2007
- PDF: “*La repertazione e l’indagine chimica sugli incendi boschivi. Linee guida*” - Corpo Forestale dello Stato NIAB e Servizio Analisi Chimiche Applicate del C.N.R. di Padova. Anno 2009.
- PDF: “*Servizio analisi chimiche applicate*” – Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Libro in PDF: “*Valutazione dei danni da incendi boschivi*” – O. Ciancio, P.M. Corona, M. Marinelli, D. Pettenella – L’Italia forestale e montana. Anno 2007.
- PDF: “*Protocollo operativo di repertazione*” – NIAB Corpo Forestale dello Stato
- Power point: “*Protocollo operativo di repertazione*” – Rita Rossitto e Daniele Avantini, NIAB Corpo Forestale dello Stato.
- “*Protocollo operativo: Metodo delle evidenze fisiche*” – Corpo Forestale dello Stato e Università degli Studi della Toscana.
- Power point: “*Tecniche d’investigazione sulle cause d’incendio boschivo*” – Luca Troiani – Università degli Studi della Toscana.
- Power point: “*Catalogo degli ordigni incendiari*” – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna. Anno 2001.
- Power point: “*Sperimentazioni in laboratorio. Studio di ordigni e loro componenti*” – Corpo Forestale dello Stato.
- Power point: “*Principali evidenze fisiche nel metodo di investigazione degli incendi boschivi*” – Bruno Capitoni, Università degli Studi della Toscana. Anno 2008.
- Filmato: “*Il calco*” – Daniele Avantini NIAB Corpo Forestale dello Stato.

**C) Altro materiale consultabile:**

- *“Manuale per i responsabili di direzione delle operazioni antincendio boschivo”* – C.F.S. 2009, disponibile solo online, previa acquisizione di credenziali;
- Dipartimento Protezione Civile *“Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di protezione civile”* ottobre 2007.
- Dipartimento Protezione Civile *“Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi”* edizione 2017.